

ANTIGONE

**Il sistema penale minorile alla
prova del populismo penale**

Anno 2023,
XVIII, N. 2





ANTIGONE ³⁰ANNI

PER I DIRITTI E LE GARANZIE NEL SISTEMA PENALE

RIVISTA «ANTIGONE»

Semestrale di critica del sistema penale e penitenziario

Sito: <http://www.antigone.it/rivista/>

a cura dell'Associazione Antigone onlus

SEDE LEGALE E OPERATIVA: via Monti di Pietralata n. 16, 00157 Roma

Tel.: 06 4511304; - Fax: 06 62275849

Sito: www.antigone.it; e-mail: segreteria@antigone.it

ANTIGONE EDIZIONI

ISSN 2724-5136

DIRETTORE RESPONSABILE: Claudio Sarzotti (Università di Torino).

CO-DIRETTORE: Stefano Anastasia (Università di Perugia).

COMITATO SCIENTIFICO: Cecilia Blengino (Università di Torino); Anna Maria Campanale (Università di Foggia); Giuseppe Campesi (Università di Bari); Yves Cartuyvels (Université Saint Louis Bruxelles); Amedeo Cottino (Università di Torino); Alessandro De Giorgi (San José State University); Luigi Ferrajoli (Università di Roma Tre); Paolo Ferrua (Università di Torino); Carlo Fiorio (Università di Perugia); José García Añón (Universitat de València) Francesco Maisto (Magistrato); Alberto Marcheselli (Università di Genova); Antonio Marchesi (Università di Teramo); Pio Marconi (Università di Roma La Sapienza); Luigi Marini (Magistrato); Dario Melossi (Università di Bologna); Giuseppe Mosconi (Università di Padova); Mauro Palma (Garante Nazionale dei diritti delle persone private della libertà personale); António Pedro Dores (InstitutoUniversitário de Lisboa); Livio Pepino (ex Magistrato e scrittore); Luigi Pannarale (Università di Bari); Tamar Pitch (Università di Perugia); Ivan Pupolizio (Università di Bari); Franco Prina (Università di Torino); Eligio Resta (Università di RomaTre); Iñaki Rivera Beiras (Universitat de Barcelona); Marco Ruotolo (Università di RomaTre); Alvisè Sbraccia (Università di Bologna); Demetra Sorvatzioti (University of Nicosia); Francesca Vianello (Università di Padova); Massimo Vogliotti (Università Piemonte Orientale); Loïc Wacquant (University of California, Berkeley).

REDAZIONE COORDINATORI: Daniela Ronco (Università di Torino), Giovanni Torrente (Università di Torino).

CORPO REDAZIONALE: Costanza Agnella (Università di Torino), Perla Allegri (Università di Torino), Rosalba Altopiedi (Università del Piemonte Orientale), Carolina Antonucci (Università di Roma "La Sapienza"), Federica Brioschi (Associazione Antigone), Angelo Buffo (Università di Foggia), Chiara De Robertis (Università di Torino), Giulia Fabini (Università di Bologna), Valeria Ferraris (Università di Torino), Patrizio Gonnella (Università di Roma Tre), Susanna Marietti (Associazione Antigone), Simona Materia (Università di Perugia), Michele Miravalle (Università di Torino), Claudio Paterniti Martello (Associazione Antigone), Benedetta Perego (Università di Torino), Simone Santorso (University of Hull), Vincenzo Scalia (University of Winchester), Alessio Scandurra (Università di Pisa), Daniele Scarscelli (Università del Piemonte Orientale), Valeria Verdolini (Università di Milano Bicocca), Massimiliano Verga (Università di Milano Bicocca).

RESPONSABILE EDITING: Serena Ramirez (Università di Torino).

IN COPERTINA: Immagine del Carcere di Milano San Vittore realizzate da Pietro Snider per *Next New Media* e *Antigone* nell'ambito del progetto *Inside Carceri*, <https://www.flickr.com/photos/insidecarceri/8197490558/>.

N. 2/2023 Il sistema penale minorile alla prova del populismo penale

a cura di Vincenzo Scalia

INDICE

Da <i>Mare Fuori</i> a Corvetto. La questione minorile come questione sociale, di <i>Vincenzo Scalia</i>	7
Oltre la crisi e il mero contenimento: un rinnovato impegno per le comunità locali, di <i>Franco Prina</i>	15
La giustizia minorile: un'analisi dei dati di lungo periodo, di <i>Roberta Rao</i>	30
Le recenti innovazioni normative riguardanti i minorenni e la loro incidenza sulle procedure penali minorili, di <i>Chiara Scivoletto</i>	79
L'Osservatorio di Antigone sulla giustizia minorile: uno sguardo lungo quindici anni, di <i>Susanna Marietti</i>	104
No Future – 1970s Culture wars, di <i>Matt Clement</i>	120
Il modello recluso: dal branco al gruppo. Prospettive psico-educative e interventi nel gruppo di adolescenti, di <i>Rosa Vieni e Celeste Giordano</i>	140
ALTRI SAGGI	154
Carcere, fabbrica di proletari nel Piemonte dell'Ottocento?, di <i>Stefano Feyles</i>	156
RUBRICA GIURIDICA	193
L'infra-diritto nella gestione del Servizio Nuovi Giunti: il caso di Torino, di <i>Eleonora Cantaro e Francesca Toffaldano</i>	195

ARTE E PENALITÀ	216
La narrazione cinematografica del carcere minorile da <i>Mery per sempre a Desirè</i> , di <i>Claudio Sarzotti</i>	218
AUTORI	221



L'OSSERVATORIO DI ANTIGONE SULLA GIUSTIZIA MINORILE: UNO SGUARDO LUNGO QUINDICI ANNI*

*Susanna Marietti**

Abstract

Antigone's Observatory on Juvenile Justice and Juvenile Correctional Institutions was founded in 2008 and has since then recounted in periodic Reports the results of the observation of juvenile prisons conducted at-through monitoring visits and other tools. From such a perspective place, the article traces the latest years of the juvenile justice system, which, to the dating problems that were nevertheless part of an overall virtuous system, have seen alongside critical issues that are leading to its complete transformation. The new regulations for a juvenile prison system finally introduced in 2018 are analyzed with respect to their theoretical interpretation and concrete application. Finally, it is shown how the Caivano Decree of 2023 and the overall cultural push in the direction of a punitive approach to juveniles is leading to the unification of the juvenile system with that of adults.

Keywords: juvenile justice, juvenile penal institutions, juvenile penal system, «Caivano» Decree.

* Parti di questo articolo sono già apparse in alcuni contributi pubblicati nella rivista *Minori Giustizia*.

* Susanna Marietti è Coordinatrice nazionale di Antigone. Tiene un *blog* sulla giustizia penale ospitato dal Fatto Quotidiano. Cura e conduce, insieme a Patrizio Gonnella, la trasmissione radiofonica *Jailhouse Rock* in onda su Radio Popolare. È presidente della polisportiva Atletico Diritti.

1. Le mancanze di ieri, lo sfascio di oggi

Nel febbraio 2024, Antigone ha pubblicato il suo VII Rapporto sulla giustizia minorile italiana scegliendo il titolo *Prospettive minori*. Per la prima volta in oltre quindici anni di osservazione, la nostra associazione – che dal 2008 ha affiancato alla sua sistematica attività di monitoraggio delle carceri per adulti, iniziata dieci anni prima, anche quella degli Istituti Penali per Minorenni – ha lanciato un netto grido di allarme, criticando con forza la deriva che il sistema dell'esecuzione penale rivolto ai più giovani andava prendendo. Erano prospettive minori quelle che vedevamo rispetto agli anni passati. Prospettive minori per il sistema, che stava rinunciando a incontrare con pienezza quei principi ispiratori sui quali è stato costruito e che hanno fatto sì che la giustizia minorile nel nostro paese divenisse un modello a livello europeo; prospettive minori per gli operatori, che si ritrovano strumenti sempre più spuntati e inefficaci; e, soprattutto, prospettive minori per i ragazzi e le ragazze, che incrociano più sbarre – fisiche e metaforiche – e meno speranze riguardo al loro futuro.

Oggi quella deriva sta arrivando a un punto di non ritorno. Con l'insediamento dell'attuale governo, e in particolare con l'entrata in vigore del cosiddetto Decreto «Caivano», il sistema penitenziario minorile si sta avviando verso lo sfascio. I numeri stanno esplodendo e la vita interna è sempre più fuori controllo. Non possiamo sapere come

finirà questa storia, in quanto mai in passato si era assistito a nulla di simile. Ma, se non muterà radicalmente l'approccio, certamente non vedremo un lieto fine.

La giustizia penale minorile italiana ha costituito, almeno dall'introduzione del codice di procedura penale del 1988, un modello virtuoso nel residualizzare la risposta carceraria e nel mettere al centro un approccio educativo. Le nuove norme stanno distruggendo una storia alla quale l'intera Europa guardava. Una storia che, in linea con le più avanzate proposte culturali e con la normativa internazionale, ha voluto e ha saputo valutare l'interesse del minore, in considerazione della sua personalità ancora in evoluzione, come superiore rispetto a ogni altro interesse legato alla tranquillità pubblica, al decoro cittadino, perfino alla sicurezza urbana.

Ciò non significa che prima del Decreto Caivano la giustizia minorile italiana non avesse luci e ombre. Anche in passato è capitato che ne sottolineassimo le mancanze – legate soprattutto alla selettività del sistema, come andremo a breve a vedere – ma tra le mancanze e lo sfascio c'è tutta la distanza della realtà attuale rispetto al modello che conoscevamo.

2. Un carcere residuale: ma per chi?

Dei circa 14.950 ragazzi e ragazze in carico complessivamente ai servizi della giustizia minorile, meno del 4% si trova in carcere. Una percentuale oggi in crescita, ma pur

sempre una netta minoranza, frutto di quella residualizzazione della risposta detentiva alla quale abbiamo già accennato.

È, tuttavia, sorprendente il dato sui reati che portano i ragazzi a fare ingresso in uno dei 17 Istituti Penali per Minorenni d'Italia (parlo al maschile per semplicità, in quanto le ragazze detenute in I.P.M. sono solo poche decine, una percentuale di poco superiore a quella delle donne nelle carceri per adulti). I dati di flusso del 2023, ultimo anno compiuto, dicono che solo 22,7% dei reati che hanno comportato la carcerazione ha riguardato reati contro la persona, vale a dire la categoria generalmente più grave. Adirittura, il 55,2% ha riguardato la meno grave categoria dei reati contro il patrimonio. Dovendo la detenzione essere usata come misura estrema, si sarebbe pensato che venisse destinata solo agli autori dei reati più seri. Accade, invece, che i reati contro la persona siano stati il 30,3% dei delitti ascritti al totale dei giovani in carico agli uffici di servizio sociale per i minorenni, una percentuale 7,6 punti superiore a quella legata agli ingressi in I.P.M.

Se la gravità del reato non pare, dunque, il solo parametro che determina la selezione carceraria deve esservi allora qualche altro fattore. Continua purtroppo a essere vero, come già era in passato, che il sistema – pur capace nel suo insieme di minimizzare la carcerazione – funziona meglio per i soggetti già maggiormente garantiti a prescindere dalla commissione del reato. Uno sguardo alla situazione dei ragazzi stranieri,

che meno possono contare su reti sociali territoriali, ci offre una prova di ciò: sempre nel 2023, essi sono stati il 22,4% dei ragazzi complessivamente avuti in carico dai servizi della giustizia minorile, il 38,8% dei collocaimenti in comunità, il 48,8% degli ingressi in carcere. Più la misura è contenitiva e più cresce la percentuale dei ragazzi stranieri.

Un problema nell'accesso alle comunità è dato sicuramente dallo scarso numero di comunità ministeriali e dalla scarsa disponibilità di posti nelle comunità private. Le strutture più articolate e qualitativamente migliori accettano soprattutto ragazzi provenienti dall'area civile ed effettuano una selezione più stringente dei ragazzi provenienti dal penale, che rischiano con più facilità di ritrovarsi in comunità qualitativamente inferiori. Le comunità possono, infatti, effettuare una valutazione del ragazzo e decidere in base all'andamento del gruppo se rendersi disponibili o meno all'accoglienza. Questo è ancora più vero nel caso dei minori stranieri non accompagnati che, avendo necessità specifiche, hanno bisogno di un supporto più importante. In generale, avendo la necessità di una sistemazione residenziale ed essendo minor disponibilità di posti in comunità, i minori stranieri hanno più difficoltà ad accedere ai benefici di legge. La mancanza di posti in comunità può causare l'allontanamento del ragazzo dalla regione di provenienza e questo capita soprattutto in relazione ai minori stranieri non accompagnati, che con più facilità vengono trasferiti per via del loro minore radicamento sul territorio.

I dati di flusso relativi ai venti Centri di Prima Accoglienza (le strutture che ospitano i minori essenzialmente in stato di arresto fino all'udienza di convalida da tenersi entro le 96 ore) mostrano che nel 2023 il 47,6% degli ingressi ha riguardato ragazzi stranieri. Per quanto concerne le uscite, che vedono quasi sempre l'applicazione di una misura cautelare, gli stranieri hanno rappresentato il 30,6% delle prescrizioni e il 24,8% delle permanenze in casa, mentre hanno pesato per il 41,3% sui collocamenti in comunità e addirittura per il 66,4% sulle custodie cautelari in carcere. Di nuovo: a mano a mano che ci si sposta verso misure maggiormente contenitive cresce la rappresentazione degli stranieri.

Oggi gli stranieri nelle carceri minorili rappresentano il 46,7% dei presenti. Alla fine dello scorso anno erano addirittura il 54,1%: più della metà. Il problema è risalente e dipende solo in parte dagli ultimi interventi governativi: nel dicembre 2022 i ragazzi stranieri costituivano il 50,2% dei ragazzi detenuti negli I.P.M., nel dicembre 2021 erano il 43,1%, un anno prima il 45,2%. Percentuali oscillanti, ma comunque altamente rappresentative di un'incapacità del sistema di trovare adeguate collocazioni alternative ai soggetti socialmente meno protetti.

3. L'ordinamento penitenziario minorile: quando ancora si sperava nelle riforme

Se è vero che andiamo denunciando questo genere di problemi da molto tempo, è anche vero che in anni recenti si era aperta una prospettiva riformatrice alla quale avevamo guardato con speranza. Dopo quarantatré anni di attesa, delle norme specifiche legate a un ordinamento penitenziario minorile erano state finalmente approvate con il Decreto legislativo 121 del 2018 recante la disciplina dell'esecuzione delle pene nei confronti dei condannati minorenni, come previsto dal legislatore fin dal 1975. All'inizio del 2020 furono poi emanate dal Dipartimento per la Giustizia Minorile e di Comunità le linee guida relative alla sua applicazione. Se la fase della pandemia aveva interrotto in parte la concretizzazione della riforma, speravamo che la ripresa della nostra osservazione diretta avrebbe assistito a modifiche importanti della vita interna nel segno dell'ulteriore decarcerizzazione e dell'apertura al territorio.

Erano molti anni che Antigone segnalava la necessità di approvare anche formalmente regole specifiche per la gestione dei minorenni e dei giovani adulti, le cui esigenze non possono venire assimilate a quelle degli adulti. Dal nostro luogo di osservazione, tuttavia, potevamo un tempo affermare che su tante cose negli I.P.M. la prassi fosse andata negli anni più rapida delle norme. Molte delle disposizioni del nuovo ordinamento penitenziario minorile le avevamo viste applicate

con naturalezza negli istituti già da molto tempo. Oggi tutto questo sta cambiando e la vita interna si va chiudendo e irrigidendo secondo percorsi che pericolosamente somigliano a quelli delle carceri ordinarie.

Fino a qualche anno fa durante le nostre visite accadeva di verificare come il direttore e gli altri operatori che ci accompagnavano nel percorso conoscessero personalmente i singoli ragazzi e le loro vicende giudiziarie e umane, sapendo farsi carico in maniera empatica dei sentimenti profondi – spesso di insicurezza, legata a stati di abbandono sociale e familiare – che si nascondono sotto la superficie di atteggiamenti ribelli e provocatori. È attraverso tale conoscenza e tale empatia individualizzate che, da ben prima del 2018, gli operatori penitenziari costruivano quel progetto di intervento educativo che ritroviamo all'articolo 14 del Decreto n. 121, progetto che, sotto il nome di piano educativo individualizzato, era già previsto dal disciplinare pertinente della circolare n. 1 del 18 marzo 2013 emanata dal Dipartimento per la Giustizia Minorile, che ne fissava la redazione entro trenta giorni dall'ingresso del ragazzo in I.P.M. (il Decreto del 2018 fissa un tempo di tre mesi). L'entrata in vigore del nuovo ordinamento penitenziario minorile, a detta degli stessi operatori con cui ci eravamo confrontati, non aveva mutato su questo il loro approccio. Le attività trattamentali proposte ai ragazzi non erano aumentate per impulso delle nuove norme inquanto ritenute già sufficienti.

Non vi è dubbio che molti aspetti dell'organizzazione interna, anche tra quelli più quotidiani, già rispondessero al nuovo ordinamento anche prima della sua entrata in vigore. La separazione dei minorenni dai giovani adulti, per fare un esempio, era sostanzialmente assicurata anche prima della sua esplicita menzione nella legge, così come quasi mai abbiamo trovato negli anni camere di pernottamento che ospitassero più di quattro ragazzi. Maggiore difficoltà ha creato la norma che innalza da due a quattro ore giornaliere il tempo minimo garantito all'aria aperta, poiché spesso l'organizzazione della giornata non le prevedeva. Si nota su questo, tra l'altro, un'ambiguità interpretativa da parte del Dipartimento, che nelle sue linee guida afferma che tale novità “non appare incidere particolarmente sull'organizzazione degli Istituti, dovendo essere ricompresi in tale ambito i momenti di *relax* o socialità, oltre che le attività fisiche e ricreative svolte in ambienti appositamente attrezzati – campi sportivi, aree verdi, etc. – ivi compresi quelli vissuti all'interno per motivi atmosferici”.

Se è vero che si citano gli agenti atmosferici, che possono ben determinare una necessaria rinuncia all'aria aperta, si menzionano anche i momenti di *relax* e socialità, spesso trascorsi in luogo chiuso a prescindere dal meteo. L'ambiguità dell'interpretazione formale si è innestata su una prassi precedente che Antigone aveva già percepito come essa stessa ambigua, ovvero quella secondo cui in vari I.P.M. la quotidianità non delinea una netta distinzione tra la

permanenza all'aperto e la permanenza fuori dalla stanza di pernottamento, cose che invece andrebbero tenute distinte. Capita che le direzioni invochino le molte ore trascorse fuori dalle celle e l'alto coinvolgimento dei ragazzi in attività scolastiche o di altro tipo come fattori di per sé adeguati a rispondere alla norma che prevede un certo numero di ore quotidiane in spazi aperti.

Ma la sostanziale attenzione che gli operatori dimostravano nei confronti dei ragazzi faceva comunque sì che non sorgessero preoccupazioni profonde sul rispetto della dignità dei detenuti seppure in deroga parziale alla lettera nella norma. Fino a un paio di anni fa, pur auspicando un'ancora maggiore apertura nella vita degli I.P.M., mai avevamo lanciato un allarme generalizzato rispetto ai diritti calpestati dei giovani detenuti e al sostanziale abbandono da parte dell'istituzione di qualsiasi progettualità nei loro confronti.

Sicuramente, quando ancora qualche speranza poteva venire dall'opera riformatrice, abbiamo con forza auspicato una lettura ampia e non minimale delle nuove norme. Alcune disposizioni del nuovo ordinamento penitenziario minorile avrebbero potuto, qualora interpretate e applicate in maniera estensiva, portare a rivoluzionare la vita condotta dai ragazzi nel periodo di detenzione, così da non creare una frattura con l'esterno ma anzi da usare il tempo della pena per riannodare al meglio i legami sociali più virtuosi.

L'articolo 18 del Decreto legislativo afferma, ad esempio, che i ragazzi detenuti sono ammessi a frequentare corsi di istruzione e di formazione sul territorio. Ovviamente tale opportunità non era in precedenza preclusa, ma l'averla esplicitata la rende qualcosa di ufficialmente caldeggiata dal Legislatore. La possibilità per il ragazzo di fruire del servizio in assoluto più importante per la sua fascia di età, la scuola, in una modalità che lo accomuni a tutti gli altri giovani, piuttosto che relegarlo in un contesto tanto inconsueto come l'aula del carcere, avrebbe un grande impatto in termini di adesione alla vita comunitaria, di senso di normalità, di rafforzamento dei legami sociali e molto altro. Anche il Tavolo 5 degli Stati Generali dell'Esecuzione Penale che si occupava dei minorenni autori di reato e che molto aveva puntato sul tema dell'istruzione ha sostenuto nella sua relazione conclusiva che "tanto l'istruzione, quanto la formazione professionale dovrebbero essere svolte il più possibile all'esterno del carcere, inserendo il soggetto in gruppi di giovani che non hanno problemi con la giustizia penale". Purtroppo, la previsione contenuta nell'articolo 18 è stata fin da subito quasi del tutto disattesa rispetto alla scuola e lo è stata poco meno rispetto alla formazione professionale. Le stesse linee guida del Dipartimento già citate la raccomandano per le sezioni a custodia attenuata senza tuttavia proporla con nettezza per la generalità dei ragazzi detenuti, dimostrando una fallacia fin nella concezione esplicita della pena detentiva minorile.

Le sezioni a custodia attenuata cui si riferisce l'articolo 21 del Decreto legislativo del 2018, recepite con intelligenza dalle linee guida dipartimentali, avrebbero potuto affermarsi come un cuneo dal quale iniziare a scardinare concetti di detenzione più chiusi, fino addirittura a imporsi come il solo modello detentivo per i ragazzi e a invadere anche le sezioni formalmente classificate come ordinarie. La speranza era quella di veder attuare un intervento di sistema e non sporadico, capace di proporre al giovane un'offerta integrata in raccordo con il mondo della scuola, della formazione, del lavoro, dell'assistenza sanitaria, dei servizi sociali territoriali. Una simile offerta a tutto tondo avrebbe dato al minore o al giovane adulto gli strumenti per prendere in mano la propria vita fin dal periodo della detenzione, transitando verso una piena libertà emancipata dalla vita criminale. Di nuovo richiamando anche le riflessioni del Tavolo 5, ci si immaginava strutture sul modello di piccole case-famiglia il più possibile autogestite attraverso la responsabilizzazione dei ragazzi, dalle quali questi potessero muoversi verso l'esterno per frequentare attività del territorio immersi in un contesto di normalità.

Tutto questo, purtroppo, non è avvenuto allora quando era ancora possibile, e certo non potrà avvenire oggi che il sistema ha perso ogni baricentro di ragionevolezza. Qualche istituto, al tempo, si era formalmente dotato di una sezione a custodia attenuata, qualche altro aveva sostenuto di non poterlo fare a causa della mancanza di spazio,

qualche altro ancora aveva interpretato la propria vita interna come già sufficientemente attenuata quanto a custodia. Tutte risposte che mostravano tuttavia un fraintendimento di fondo rispetto a quanto il legislatore aveva immaginato – o, forse, a quanto tanti di noi avevano sperato che il legislatore immaginasse – pur continuando comunque a configurare una situazione lontana anni luce rispetto allo sfascio dei tempi presenti.

Per concludere questo sguardo sull'ordinamento penitenziario minorile, citiamo le visite prolungate introdotte dal Decreto 121 del 2018 e da effettuarsi in locali il più possibile simili a ordinarie abitazioni. Anche qui, gli I.P.M. adeguarono assai poco e in maniera non omogenea. Alcuni non le hanno mai introdotte per mancanza di spazi, altri hanno fatto qualche timido tentativo, in pochi hanno avuto maggiore costanza. Al di là di ciò, si è tuttavia persa un'occasione di fondo: quella di cogliere il gancio lanciato – consapevolmente o meno – dal legislatore con il parlare di visite piuttosto che di colloqui per sottrarre le prime al controllo visivo del personale di custodia previsto per i secondi. Le linee guida del D.G.M.C. sono nette nel precludere a monte ogni possibilità di questo tipo. La Corte Costituzionale si è pronunciata sul tema nel gennaio 2024, sancendo il diritto a una vita sessuale da parte delle persone detenute. La vita penitenziaria per ragazzi fino ai venticinque anni di età avrebbe potuto imporsi come pionieristica in questo ambito.

4. Spietate rivolte e clamorose evasioni

Il giorno di Natale del 2022, sette ragazzi detenuti nel carcere minorile milanese intitolato a Cesare Beccaria – lo stesso rispetto al quale nell'aprile 2024 verranno disposti tredici provvedimenti di custodia cautelare in relazione a presunte violenze e torture nei confronti dei giovani detenuti – si sono allontanati durante una partita di pallone approfittando delle impalcature allestite sul muro per dei lavori di ristrutturazione. Non certo dei grandi professionisti dell'evasione, visto che il 29 dicembre erano tutti di nuovo in carcere. Il primo si era rifugiato dalla sorella che a pochi minuti dalla fuga aveva già avvisato la Polizia, il secondo è stato riportato in carcere dalla nonna, un altro è stato convinto dai genitori a rientrare, un quarto era andato dalla suocera, un quinto si è costituito alla Questura di Milano e gli ultimi due sono stati trovati a casa di un amico. Eppure, il più importante sindacato autonomo di polizia penitenziaria ha parlato di “grave vicenda” e di “clamorosa evasione”, affermando che la gestione della giustizia minorile andrebbe assegnata al Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria, sottraendola a un Dipartimento a sé e uniformandola così a quella degli adulti. Ciclicamente, di fronte a fatti di cronaca che riguardano i più giovani, si accendono i toni e tornano proposte restrittive che invocano il pugno di ferro sui minori nel circuito penale.

L'adozione del Decreto «Caivano» ha brutalmente risposto a queste sguaiate richieste. E, in un circolo vizioso, ha peggiorato la vita penitenziaria al punto da veder nascere altre proteste negli I.P.M. in numero mai visto prima, da Torino a Milano a Roma. Non spietate rivolte, ma piuttosto richieste di ascolto da parte di ragazzini reclusi. I motivi per protestare certo non mancano, e sempre meno mancheranno se si continua in questa direzione. Ma, invece di ascoltare quel che tali proteste intendono comunicare, si continua a trasformare nella pubblica narrazione degli adolescenti adirati in pericolosi rivoltosi, a parlare di clamorose evasioni riferendosi a goffi tentativi di fuga durati poche ore, a concludere da tutto ciò che bisogna uniformare la gestione dei minori a quella degli adulti e stravolgere il senso costituzionale della pena.

5. Il carcere minorile dopo il Decreto «Caivano»

E veniamo, dunque, al giorno d'oggi. Al 15 settembre 2024, le carceri minorili italiane ospitavano 569 ragazzi, per 516 posti ufficiali. Numeri ai quali il sistema non ci aveva abituati: a fine 1999 i giovani detenuti erano 426, a fine 2009 erano 503 (il numero più alto registrato in quel decennio), a fine 2019 erano 382. È a questo punto che un fattore esterno, ovvero l'emergenza sanitaria, ha fatto calare ulteriormente il numero delle presenze. Tralasciamo, dunque, la considerazione del periodo pandemico e saltiamo

direttamente all'ottobre 2022, momento in cui si insedia l'attuale governo. Le carceri minorili ospitavano allora 392 persone, del tutto in linea con il dato immediatamente precedente la pandemia.

In nemmeno due anni il numero dei giovani detenuti è cresciuto del 45%. Un'impennata che non ha eguali e che non trova alcun fondamento in un parallelo aumento della criminalità minorile, che negli ultimi quindici anni ha avuto un andamento ondivago senza tuttavia particolari picchi e che nel 2023 ha visto addirittura diminuire del 4,15% il numero di segnalazioni di minori denunciati o arrestati rispetto all'anno precedente. Un'impennata che non si distribuisce uniformemente lungo l'arco dei mesi considerati, ma cresce esponenzialmente dopo l'entrata in vigore del Decreto «Caivano». E sarebbero ben di più i ragazzi oggi in carcere se non fosse che il decreto in questione, come vedremo a breve, ha permesso il trasferimento al sistema degli adulti di tanti ragazzi che, avendo commesso il reato da minorenni, avevano compiuto la maggiore età.

La legge che ha convertito il Decreto «Caivano» – introducendo automatismi nell'esclusione dalla messa alla prova, allargando le possibilità di applicazione della custodia cautelare, estendendo ai minorenni quell'amministrativizzazione del diritto penale che si sottrae a tante garanzie – torna indietro di anni luce su una strada che fin dagli anni Sessanta del secolo scorso era stata intrapresa con successo dalla politica, dalla società italiana, dalla stessa Corte

Costituzionale. È una risposta del tutto irrazionale e propagandistica, tesa a rispondere ad allarmi sociali generati da tragici fatti di cronaca che incidono sulla pubblica emotività, ma in assenza di emergenze oggettive legate alla criminalità minorile. E dunque, invece di puntare con ancora maggiore decisione nella direzione dimostratasi vincente, si inverte la rotta proponendo una pericolosa omologazione degli strumenti penali destinati ai minori con quelli destinati agli adulti. Invece di mantenere sempre e comunque aperto il dialogo con i ragazzi, unica via di trasmissione dei valori sociali, ci si affida ridicolmente a strumenti quali l'avviso orale del questore, che il giovane sente provenire da figure distanti e prive di ogni valenza educativa e che sarà incapace di comprendere.

Al magistrato viene ridotta la capacità di valutazione. Proprio quella capacità che dovrebbe essere al cuore del processo minorile, teso, ancor prima che all'accertamento del fatto di reato, alla considerazione della personalità del giovane, del suo contesto di vita e del percorso migliore per il suo recupero alla società.

Nel marzo 2024 il Tribunale per i minorenni di Bari ha sollevato questione di legittimità costituzionale rispetto ai limiti alla messa alla prova introdotti in fase di conversione in legge del decreto. “Tutta la *ratio* della disciplina del processo penale minorile è in effetti basata sulle finalità del recupero del minore e della sua rapida fuoriuscita dal circuito penale”, si legge nell'ordinanza. “Al fine del perseguimento di tali finalità e

dell'individuazione della migliore risposta del sistema alla commissione del reato da parte di un soggetto in formazione e in continua evoluzione, quale è il soggetto di minore età, il giudice è chiamato, di volta in volta, ad esaminare la personalità del minore imputato". Di volta in volta, senza automatismi.

Pochi giorni prima era stato il Tribunale per i minorenni di Trento a trasmettere gli atti alla Consulta in relazione questa volta al percorso di rieducazione del minore che il decreto introduce all'art. 8. Tale percorso si sovrappone evidentemente all'istituto della messa alla prova, ma la sua proposizione diviene obbligatoria nei casi previsti. Il rifiuto da parte del giovane o la mancata riuscita del percorso va a determinare l'impossibilità di accesso a quest'ultima. A differenza della messa alla prova, tuttavia, il percorso di rieducazione prevede obbligatoriamente che il giovane svolga lavori socialmente utili o altre attività a titolo gratuito, impedendo così la valutazione caso per caso del magistrato rispetto a come sia meglio per lui o per lei impiegare il proprio tempo (dove lo studio ha un ruolo privilegiato data l'età dei soggetti di riferimento). La messa alla prova non impedisce che al giovane siano impartite prescrizioni volte a riparare le conseguenze del reato, ma neanche le rende obbligatorie, andando così a incontrare quel principio della valutazione caso per caso del superiore interesse del minore che deve costituire una guida costante. Il giudice di Trento nella sua ordinanza ribadisce come *"qualsiasi trattamento punitivo nei confronti di un minore è*

ammesso solo se è sorretto, animato e orientato da fini educativi".

E arriviamo adesso alla norma sopra citata, che facilita il trasferimento dei ragazzi maggiorenni alle carceri per adulti. L'art. 9 del Decreto prevede che il direttore dell'istituto, di fronte a comportamenti del giovane che vengono descritti in maniera del tutto vaga, possa rivolgersi al magistrato di sorveglianza al fine del trasferimento. A quest'ultimo, tuttavia, viene richiesto un semplice nulla osta, privo di qualsiasi valutazione. Tale nulla osta è obbligatorio, a meno che non sussistano ragioni di sicurezza. La legge n. 117 del 2014 ha avuto il merito di alzare da 21 a 25 anni l'età della possibile permanenza del ragazzo o della ragazza all'interno del circuito della giustizia penale minorile. Dopo un iniziale momento nel quale gli operatori degli I.P.M. avevano mostrato la loro preoccupazione di fronte alla prospettiva di dover gestire la detenzione di giovani più grandi e strutturati insieme ad adolescenti, abbiamo assistito durante le nostre visite a una generale tranquillizzazione e, anzi, a una valorizzazione da parte di direttori, educatori, assistenti sociali della possibilità offerta ai giovani adulti di usufruire per un tempo più prolungato delle opportunità maggiormente costruttive e individualizzate che la giustizia minorile riesce a prevedere rispetto a quella degli adulti. La norma introdotta dal governo cede, adesso, alla facile tentazione di fornire uno strumento di pronta risoluzione del problema all'istituto che si trovi anche momentaneamente ad affrontare un giovane

detenuto di difficile gestione, cosa che naturalmente accade non di rado nel contesto penitenziario.

La risoluzione viene, tuttavia, fondata sulla neutralizzazione del problema piuttosto che sulla sua autentica presa in carico, a scapito del percorso del giovane che verrà seriamente compromesso con il passaggio al modello carcerario degli adulti. Un momento di difficoltà, che si sarebbe potuto risolvere in tempi non lunghi con un approccio più costruttivo alle questioni in campo, rischia di vanificare un cammino complesso verso la reintegrazione sociale e compromettere l'intera vita del ragazzo. La vaghezza della norma nella determinazione dei comportamenti che possono dar luogo al trasferimento solleva inoltre il tema della mancanza di tassatività, che mette nelle mani della direzione dell'istituto una potenziale arma di ricatto nei confronti dei giovani ospiti.

Tale pratica di trasferimento è, dunque, aumentata enormemente. Con l'entrata in vigore del decreto si è spesso ricorso all'allontanamento dei giovani adulti. Tanto i problemi di affollamento quanto quelli legati a possibili tensioni interne trovano un finto e immediato beneficio da questi trasferimenti, con buona pace della tensione universalista verso il recupero dei ragazzi.

Paradossale è, infine, l'intervento operato sull'aggravamento della misura cautelare, ovvero la possibilità che veniva prevista di inviare in I.P.M. per un mese di tempo massimo i ragazzi collocati in comunità che

non ne rispettassero le regole. Antigone aveva proposto l'abolizione di tale misura, che grava l'I.P.M. di un'utenza indiretta e non facile da integrare e che propone al giovane un approccio punitivo e non dialogico. Durante una nostra conversazione con i vertici dell'amministrazione avvenuta nel periodo della conversione in legge del Decreto «Caivano» ci venne detto che la nostra proposta era stata accolta e che l'aggravamento era stato abolito. Bene: una volta pubblicata la legge, scoprimmo che l'abolizione era consistita nella soppressione del tetto massimo del mese di permanenza. Oggi dalle comunità è possibile inviare in carcere in misura cautelare i ragazzi negligenti senza un limite di tempo. Si tratta di percentuali importanti. Nel corso del 2023, tra coloro che sono entrati in I.P.M. in custodia cautelare ben il 35,2% è arrivato dalle comunità per aggravamento della misura, e questa percentuale sale addirittura al 44,1% se si guarda ai soli italiani.

Si tenga inoltre presente che negli ultimi anni è aumentata enormemente la percentuale di minori stranieri non accompagnati provenienti dal Nord Africa che si trovano in stato di detenzione. Come si è già menzionato, infatti, il 48,8% degli ingressi in I.P.M. nel corso del 2023 ha riguardato ragazzi stranieri. Di questi, il 77,2% ha riguardato ragazzi provenienti da paesi africani, in particolare Tunisia, Egitto, Marocco. Non era così fino a qualche anno fa. Nel 2019, ad esempio, la percentuale di ingressi in carcere di ragazzi africani sul totale degli ingressi di

ragazzi stranieri si aggirava intorno al 40%, mentre la percentuale di ingressi di ragazzi da altri paesi europei era più di due volte e mezzo maggiore di oggi.

La carenza dell'accoglienza esterna ha costretto un gran numero di questi giovanissimi alla vita di strada, durante la quale cresce naturalmente la probabilità di incrociare la giustizia penale e il carcere. Si tratta di ragazzi con un vissuto tragico alle spalle e pochi riferimenti sul territorio, i quali spesso arrivano in carcere con dipendenze da alcol o da sostanze (prime tra tutte le droghe a basso costo costituite da farmaci quali il Rivotril o la Lyrica). Troppo spesso il carcere si limita a sostituire una dipendenza con un'altra, senza una vera presa in carico a tutto tondo che non sia esclusivamente farmacologica. Il ben comprensibile disagio sociale ed esistenziale di questi giovani viene medicalizzato e trattato come fosse un esclusivo disagio sanitario, con un evidente intento di neutralizzazione.

La dipendenza da sostanze viene sostituita dalla dipendenza da dosi spropositate e neutralizzanti di farmaci. Ci è capitato che ci venisse detto, di fronte a un'intera sezione di ragazzi minorenni buttati sui letti alle 11 di mattina con lo sguardo perso nel vuoto, che erano stanchi perché avevano fatto due ore di scuola. I trasferimenti collettivi, che riguardano in particolare i ragazzi stranieri, trasferiscono in altri istituti anche queste problematiche. Abbiamo avuto segnalazioni, da un carcere destinazione di vari di questi trasferimenti, di dinamiche violente innescate

dalla dipendenza da farmaci e dal bisogno di procurarseli. A ciò si accompagnerebbe un alto livello di autolesionismo sfociato addirittura in diversi tentativi di suicidio.

Sono, in particolare, gli I.P.M. del nord Italia a dover gestire questa nuova utenza subito dopo l'arresto. È al settentrione che si trova, infatti, il maggior numero di minori stranieri non accompagnati. Con il riempirsi degli istituti del nord, l'amministrazione dispone periodici trasferimenti collettivi verso le altre carceri, isole comprese, aumentando il malcontento e il malessere di chi si sente trattato come un pacco postale e percepisce ridursi ogni speranza di costruzione di un futuro.

Non stupisce che i vissuti tormentati di questi ragazzi possano portare a problemi comportamentali o a difficoltà nella gestione dell'aggressività. Problemi e difficoltà che chiamano l'istituzione a uno sforzo di sostegno, di indirizzo, di protezione nei loro confronti. La nostra osservazione diretta ci ha, invece, mostrato troppo spesso reazioni esclusivamente disciplinari – anche con un uso importante dell'isolamento, che le norme internazionali proibiscono per i più giovani – se non addirittura penali. Capita, infatti, che i ragazzi entrino in carcere accusati di un semplice furto e pochi mesi dopo abbiano ascritti numerosi reati. La ben comprensibile irrequietezza di adolescenti privati di qualsiasi affetto familiare e di ogni indirizzo di vita si trasforma con grande facilità nelle accuse di oltraggio a pubblico ufficiale,

danneggiamento, rissa. E, a breve, di rivolta penitenziaria.

È, infatti, in via di approvazione il disegno di legge governativo sulla sicurezza che introduce questa fattispecie di reato, la quale punisce con pene fino a otto anni ulteriori di carcere anche la resistenza passiva e pacifica all'esecuzione di ordini impartiti da personale penitenziario. Il testo in questione (D.d.l. n. 1660) non si ferma a questo, introducendo in chiave autoritaria ben tredici nuovi reati e prevedendo vari aumenti di pena per reati già esistenti, in un'ottica di criminalizzazione della marginalità sociale e degli spazi di dissenso. Dopo aver smantellato i principi ispiratori del sistema della giustizia minorile, ci si appresta a votare un pacchetto di norme che mina la nostra democrazia costituzionale e lo stato di diritto.

BIBLIOGRAFIA

Antigone Associazione (2024), *Prospettive minori. Settimo Rapporto di Antigone sulla giustizia minorile e gli Istituti Penali per Minorenni*, <https://www.ragazzidentro.it/>

Antigone Associazione (2022), *Keep it trill. Sesto Rapporto di Antigone sulla giustizia minorile e gli Istituti Penali per Minorenni*, <https://www.ragazzidentro.it/>

Carnevale, M. G. (2019), *Trattamento, diritti nuovi e progetto educativo*, in *La riforma dell'ordinamento penitenziario*, Patrizio Gonnella, a cura di, Giappichelli, Torino, pp. 87-101.

De Caro, E. (2019), *Le nuove misure alternative e di comunità*, in *La riforma dell'ordinamento penitenziario*, Patrizio Gonnella, a cura di, Giappichelli, Torino, pp. 103-113.

Dipartimento per la Giustizia Minorile e di Comunità (2020), Ministero della Giustizia, *Linee di indirizzo Decreto Legislativo 2 ottobre 2018*.

Marietti, S. (2018), *Carceri minorili: una riforma mancata*, in «Minori Giustizia», 1, pp. 29-37.

Marietti, S. (2022), *Il carcere minorile tra superamento e riforma*, in *Minori Giustizia*, 4, pp. 26-34.

Marietti, S. (2024), *Il Decreto Caivano: un commento puntuale*, in Associazione Antigone, cit., *Prospettive minori. Settimo Rapporto di Antigone sulla giustizia minorile e gli Istituti Penali per Minorenni*, <https://www.ragazzidentro.it/>